

STATUTO ORGANICO
DELL'ISTITUTO "NICOLÒ e MARGHERITA GARIBALDI -ANTIOCO ACCAME"
Giardino Infantile di Bolzaneto

Scuola Paritaria decreto Ministero della Pubblica Istruzione n. 3088/497 del 05/06/2001
Codice Meccanografico GE1A15800L

Il Giardino Infantile di Bolzaneto venne istituito, su domanda di un Comitato di fondatori, con Regio Decreto del 17 giugno 1880 che lo erigeva in Corpo morale e lo autorizzava ad accettare il legato disposto in suo favore dal fu Giuseppe Morando. Con Regio Decreto dell'11 luglio 1880, poi, se ne approvava lo Statuto Organico.

L'Istituto ha sede nella Villa Garibaldi, dove si trasferì nel 1931 dopo aver accettato il legato disposto dalla magnifica Signora Margherita Parodi vedova Garibaldi, alla cui liberalità deve gran parte del patrimonio. Da allora assunse la popolare denominazione di Asilo Infantile "Nicolò e Margherita Garibaldi", conforme alla volontà della benefattrice.

L'Asilo Infantile "Antioco Accame" di Murta, frazione del comune di Bolzaneto, venne istituito dal Signor Antioco Accame il 1° luglio 1915 - dopo aver provveduto alla donazione dei locali e dei terreni annessi che ne costituiscono il patrimonio con atto notarile in data 5 settembre 1921, e veniva approvato il relativo Statuto Organico in data 20 Luglio 1922, ed eretto Ente morale con Regio Decreto del 9 settembre 1922,

Per onorare la memoria della munifica Signora Margherita Parodi e del munifico Signor Antioco Accame, cui la cittadinanza bolzanetese è grata ai Fondatori dell'originaria istituzione, l'Ente costituito mediante fusione delle due predette istituzioni assunse la denominazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" conservando quale sottotitolo l'appellativo di Giardino Infantile di Bolzaneto, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 23/02/1996.

CAPO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI ISTITUZIONALI, SOCI

Art. 1
(Denominazione, sede e durata)

1. L'Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" costituisce un'Associazione. La sua sede legale è sita in Genova, Via Pasquale Pastorino, 3A.
2. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci anche prima della scadenza di tale termine.

Art. 2
(Scopi istituzionali)

1. L'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale e persegue scopi di utilità sociale.
2. Gli scopi istituzionali dell'Associazione così come previsti dalle tavole di fondazione sono:
 - a) accogliere ed educare i bambini di ambo i sessi, nati o no in Bolzaneto, poveri o di agiata condizione, di età prescolare, ai quali sarà prestata diligente e dolce custodia, sano nutrimento, impartendo l'insegnamento delle materie previste dai programmi ministeriali per la scuola materna;
 - b) valorizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia, all'interno della comunità religiosa e civile;
 - c) eliminare ogni ostacolo e discriminazione nell'accoglienza, istruzione ed educazione dei predetti bambini, senza trascurare, nel contempo, una proposta educativa che tenga conto della matrice cattolica della comunità Bolzanetese;
 - d) accogliere ed ospitare i neonati ai quali viene prestata l'assistenza della struttura dell'asilo nido;
 - e) ricoverare nelle parti del suo edificio appositamente allestite le persone anziane, autosufficienti e non autosufficienti, la cui richiesta sia accolta dal Consiglio di Amministrazione. Agli anziani ospiti dell'Ente saranno assicurati l'alloggio, il servizio mensa, la partecipazione alle attività di relazione ed alle attività diurne ricreative con propri servizi;
3. Gli scopi istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dagli specifici beni del patrimonio ad esso originariamente destinati in conformità alla destinazione impressa nelle tavole dell'Associazione.
4. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria dell'Associazione sono predisposte specifiche tabelle riassuntive da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite e dei beni in relazione alle rispettive tavole dell'Associazione e in cui siano evidenziati e motivati gli impieghi;
5. L'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 3
(Soci)

1. Possono fare parte dell'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" tutti coloro che ne condividono i principi e gli scopi ispiratori. I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, a garantire le forme di collaborazione deliberate ed al versamento di una quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Chiunque intenda diventare Socio dell'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" deve presentare domanda su apposito modulo e essere sottoscritta da almeno due Soci. La domanda si intende accettata dall'Ente se entro quindici giorni dalla presentazione, il Consiglio di Amministrazione non La respinge con provvedimento motivato.

Art. 4
(Diritti ed obblighi dei soci)

1. I soci aderenti all'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto e hanno altresì il diritto di accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
3. I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.

Art. 5
(Decadenza dei soci)

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
 - c) esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, pronunciata contro il socio che, entro e fuori dall'Associazione, commette azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio;
2. L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo per gravi motivi. Il socio può ricorrere alla Assemblea dei Soci entro dieci giorni da quello in cui gli è stata notificata la deliberazione. L'associato escluso non può più essere riammesso.
3. I soci che abbiano receduto, che siano stati esclusi o abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere indietro i contributi versati né hanno alcun diritto al patrimonio dell'Associazione.

CAPO II
PATRIMONIO

Art. 6
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" comprende tutti i beni mobili e immobili già appartenenti all'I.P.A.B. Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame", quali risultanti dall'inventario allegato al provvedimento di approvazione del presente Statuto, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. I beni mobili e immobili acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o legato, elargizioni o contribuzioni, da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementare il patrimonio per gli scopi di cui all'articolo 2 comma 2. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale.
3. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi sociali:
 - a) contributi annuali degli associati;
 - b) offerte, contributi, donazioni a favore dell'Associazione che vengano accettati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) interessi su depositi, canoni ed ogni altro utile o provento;
 - d) contributi statali, regionali e comunali;
 - e) contributi della Fondazione "Opera Pia Celesia";
 - f) rette pagate dagli utenti fruitori i servizi, stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, di riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

CAPO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7
(Organi dell'Associazione)

1. L'Associazione opera attraverso l'azione degli associati. Sono organi dell'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame": il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze stabilite nel presente Statuto.
2. Tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso per spese sostenute per ordine del Consiglio di Amministrazione dai membri dello stesso.

Art. 8
(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e viene eletto dal Consiglio d'Amministrazione all'interno dei componenti il medesimo.
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, firmando il relativo ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) Vigila affinché, entro il termine stabilito, sia dal Tesoriere presentato il Conto e provoca, in caso di ritardo, i provvedimenti per la compilazione d'ufficio;
 - e) affida ai singoli consiglieri la relazione delle pratiche da trattarsi in Consiglio, quando lo ritenga conveniente;
 - f) cura la trascrizione, ove sia il caso, degli atti di acquisto e le rinnovazioni delle ipoteche in tempo utile e dei titoli costitutivi del patrimonio;
 - g) ammonisce e sospende, per gravi motivi, i dipendenti, salvo riferirne in Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, in conformità alle disposizioni regolamentari;
 - h) provvede, nei casi d'urgenza e salva ratifica da parte del Consiglio, all'ammissione e dimissione degli anziani e degli ospiti dell'Istituto;
 - i) prende, sempre nei casi d'urgenza, tutte le misure conservatorie ed i provvedimenti, anche giudiziali, reclamati dal bisogno, salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza da convocarsi entro quindici giorni;
3. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal vice Presidente eletto dal Consiglio tra i propri componenti.

Art. 9
(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti fondamentali di programmazione e le altre deliberazioni previste dal presente Statuto.
2. E' riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:
 - a) sulla regolare gestione dell'Ente e sul regolare funzionamento;
 - b) sulla ammissione e dimissione degli anziani ricoverati e degli ospiti dell'Istituto, sulla ammissione dei bambini della Scuola Materna, nonché sul conferimento di ogni altro beneficio secondo gli scopi dell'Ente;
 - c) sui contratti da farsi e sulle loro condizioni, salva la superiore approvazione nei casi previsti dalla legge;
 - d) assume le deliberazioni per stare in giudizio;
 - e) sull'affrancamento dei legati, censi livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura che derivino da obbligazione civile debitamente accertata;
 - f) sull'accettazione o la rinuncia, salvo superiore autorizzazione, di eredità lasciti e doni, e sugli atti conservatori occorrenti;
 - g) le modifiche al presente Statuto e i regolamenti di amministrazione e servizio interno da approvarsi dall'autorità tutoria;
 - h) per promuovere le adunanze dell'Assemblea dei Soci, chiamandola a votare per il Consiglio di Amministrazione anche prima dell'epoca in cui compie il proprio mandato ove per qualsiasi motivo ne sia ridotto a meno della metà il numero dei membri;
 - i) la nomina, sospensione e licenziamenti dei dipendenti, e sulla applicazione ad essi delle pene disciplinari a tenore delle disposizioni regolamentari;
 - j) la ratifica delle disposizioni di competenza del Consiglio prese in via d'urgenza dal Presidente;
 - k) la pianta organica del Personale;
 - l) gli atti che riguardino l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'Istituzione, salvo l'approvazione o l'autorizzazione tutoria quando occorrono;

- m) l'ammissione dei Soci della Associazione Ente "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame";
 - n) la nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i membri dello stesso;
 - o) la nomina del Direttore scelto tra i dipendenti dell'Ente;
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata, i consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la seduta.
 4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti almeno quattro consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
 5. I verbali delle sedute sono curati dal Segretario. I consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far constare a verbale le proprie dichiarazioni.
 6. Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino all'Associazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

Art. 10

(Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" è composto da sette membri di cui:
 - a) sei eletti dall'Assemblea dei Soci;
 - b) il parroco pro tempore della Parrocchia N.S. Neve di Bolzaneto;
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni.

Art. 11

(Dimissioni)

1. Le dimissioni degli amministratori non sono immediatamente efficaci e sono revocabili. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio, l'Associazione attiva le procedure per la surroga del dimissionario. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

(Decadenza degli amministratori)

1. La decadenza degli amministratori opera in caso di tre assenze consecutive e ingiustificate alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

(Revoca degli amministratori)

1. La revoca degli amministratori è disposta dall'Assemblea dei Soci per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Art. 14

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e vigilanza dell'Associazione, al quale compete l'adozione degli atti amministrativi propri dell'attività istituzionale e di controllo della loro attuazione.
2. In particolare l'Assemblea dei soci delibera:
 - a) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale;
 - b) elegge il Consiglio di Amministrazione;
 - c) approva il bilancio consuntivo;
 - d) approva i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione,
 - e) delibera sulle questioni attinenti alla gestione dell'Associazione riservate alla sua competenza dallo statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
3. Per quanto riguarda la convocazione, la costituzione, il funzionamento, le deliberazioni e quanto altro attinente alle assemblee, si applicano le norme degli art. 20 e successivi del codice civile e comunque l'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare.

4. L'Assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci. L'Assemblea stessa si riterrà comunque validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci presenti.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo dal vice Presidente o, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.
6. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea i soci in regola con il pagamento dell'ultima annualità scaduta. Ogni socio ha diritto ad un voto nell'Assemblea. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due associati.
7. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

CAPO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 15
(Il Direttore)

1. Il Coordinatore didattico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione scelto tra il personale dipendente e rimane in carica per la durata di anni 5 (cinque).
2. Il Coordinatore didattico è subordinato al C.C.N.L. per il personale addetto ai servizi all'infanzia e alle scuole dell'infanzia non statali, inquadrato all'8° livello con funzioni di coordinatore.
3. Il Coordinatore didattico coordina le seguenti attività:
 - a) organizza i piani di lavoro e i progetti didattici di ogni anno scolastico;
 - b) determina le modalità di raccolta delle iscrizioni e i colloqui con le famiglie;
 - c) organizza l'assemblea dei genitori, di classe e del corpo docente;
 - d) cura la qualità dell'ambiente scolastico attraverso il miglioramento continuo degli standard;
 - e) cura la gestione di tutti i servizi erogati dalla Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame".

Art. 16
(Il Segretario)

1. Il Segretario è nominato annualmente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri dello stesso.
2. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, mantiene la corrispondenza ed esplica ogni altra pratica amministrativa della quale sia incaricato dal Presidente.

Art. 17
(Il personale dipendente)

1. La gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali sono svolte dal personale dipendente dell'Associazione sotto la direzione del Direttore. Il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato dal contratto FISM.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'ente ed al livello dei servizi erogati, e ne verifica periodicamente la congruità.

Art. 18
(Regolamento di organizzazione)

1. L'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" mediante regolamenti stabilisce, in conformità alla legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Associazione.

Art. 19
(Regolamento di ammissione)

1. L'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" si dota di regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai propri servizi ed alle proprie prestazioni assistenziali.
2. Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche, nelle forme previste dalle tavole di fondazione.

CAPO V
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 20
(Bilancio e contabilità)

1. L'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" adotta il regime di contabilità economico patrimoniale.
2. L'Associazione redige scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.
3. La situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'Associazione è rappresentata in apposito bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Art. 21
(Gestione del patrimonio)

1. L'Associazione Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" provvede all'amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.
2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica, o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.
3. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale o artistico.

Art. 22
(Gestione contabile)

1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dalla attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Segretario dell'Ente. Gli ordini di pagamento sono consentiti al momento in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ente quantifica il budget.

CAPO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23
(Norme finali)

1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.
2. Gli organi dell'Associazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto. Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi. I membri degli organi decaduti possono essere eventualmente rinominati.

Art. 24
(Norme transitorie)

1. In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 20 l'Associazione manterrà la vigente contabilità economico finanziaria fino alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2004.

Art. 25
(Estinzione dell'Associazione)

1. Per deliberare l'estinzione dell'Ente è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
2. In caso d'estinzione, adempite le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, fissando altresì le modalità di rendiconto della liquidazione stessa.
3. Esaurito il compito dei liquidatori, l'eventuale avanzo attivo sarà devoluto alla Parrocchia N.S. della Neve di Bolzaneto, con l'obbligo di utilizzarlo per attività educative religiose onde assicurare una continuità ai fini per cui l'Ente venne costituito, riconosciuto e tuttora vive.

Art. 26
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni normative vigenti.